

REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2002****recante, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾ in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte tramite contributi alla produzione riscossi sui quantitativi di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, entro il limite di taluni massimali.
- (2) Il suddetto regolamento prevede all'articolo 15, paragrafo 5, che, quando esiste il rischio di non poter coprire la perdita globale prevedibile della campagna di commercializzazione in corso con l'introito del contributo alla produzione di base e del contributo B, fissati rispettivamente al 2 % e al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco stabilito per la campagna in questione, la percentuale massima per il contributo B è modificata nella misura necessaria a coprire detta perdita globale, senza comunque superare il 37,5 %.
- (3) L'introito prevedibile, prima della revisione, dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 2002/2003 rischia di risultare inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media. In base ai dati attualmente disponibili, è pertanto necessario che l'importo massimo del contributo B per la campagna di commercializzazione 2002/2003 sia portato al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco in questione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento, il prezzo minimo delle barbabietole B è stabilito a 32,42 EUR/t. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il massimale modificato del contributo B è fissato per la campagna di commercializzazione in corso anteriormente al 15 settembre della campagna stessa, come la corrispondente modifica del prezzo delle barbabietole B, fissato per la campagna di commercializzazione 2002/2003 all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo massimo del contributo B cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, il prezzo minimo delle barbabietole B di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento, a 28,84 EUR/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.